









atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando – nel luogo di cui al punto 5 – una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell'offerta; detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legate dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte del coniuge in regime di comunione dei beni, occorrerà produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa, l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità del medesimo e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri di legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale); l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenni, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; in nessun caso sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta;

3. il professionista delegato da atto ed avvisa che l'offerta è irrevocabile,

4











19. il professionista delegato redige l'avviso di vendita applicando le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'art. 173

quater;

20. il professionista delegato comunica l'avviso di cui al capo precedente ai creditori costituiti nonché ai creditori iscritti non intervenuti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto;

21. il professionista delegato, nel redigere l'avviso previsto dall'art. 570 c.p.c., specifica – tra l'altro – che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e segg. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal delegato presso il suo studio ovvero nel luogo di cui al capo 5 del presente provvedimento;

22. nell'avviso, comunque omesse le generalità del debitore, il professionista delegato specifica le date, il prezzo base e l'offerta minima nonché tutte le altre circostanze di cui sopra;

23. nel medesimo avviso il professionista delegato inserisce l'indicazione della possibilità, per i partecipanti alle aste, di ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI per la concessione dei mutui agli aggiudicatari;

24. rilevato che, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., comma 1, quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche";

rilevato che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, decreto legge n. 83/15, convertito





vendita, l'ordinanza di delega e la ricevuta in formato xml.p7m attestante

l'avvenuto pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendi-

te Pubbliche (od in alternativa il provvedimento di autorizzazione al gratuito

patrocinio), almeno sessanta giorni prima del termine di presentazione delle

offerte;

25. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita la pubblicità

prevista dall'art. 490 c.p.c. sia eseguita su un quotidiano a scelta tra il "Matti-

no", "il Corriere del Mezzogiorno ed. di Salerno" la "Repubblica ed. di Saler-

no", e "La Città", nonché sul sito Internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), prescelto in

base al DM 31/10/06. L'estratto da pubblicare sul quotidiano deve riportare i

seguenti dati: numero della procedura esecutiva; numero del lotto; diritto og-

getto della vendita forzata (proprietà piena o nuda, quota indivisa, usufrutto o

altro); ubicazione del bene (comune, quartiere, frazione o località, via o piaz-

za e numero civico, piano); tipologia (ad es. appartamento, villa, terreno, loca-

le commerciale); descrizione sommaria (con consistenza espressa in mq. e/o

in numero di vani); stato di occupazione (libero, locato con titolo opponibile o

non opponibile); notizie urbanistiche essenziali (presenza o assenza di conces-

sione edilizia, eventuale sanabilità); prezzo-base della vendita senza incanto e

dell'eventuale vendita con incanto; termine e luogo di presentazione delle of-

ferte; data, ora e luogo della vendita senza incanto e dell'eventuale vendita

con incanto; nome e recapito telefonico del professionista delegato alla vendi-

ta, nonché nome e recapito telefonico del custode giudiziario; il sito Internet

dove è pubblicata l'ordinanza di delega, l'avviso di vendita e la relazione di

stima (coi relativi allegati); il luogo dove possono acquisirsi altre informazio-

ni. Andranno in ogni caso omesse le generalità dell'esecutato, nel rispetto di

quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy; al

11





